



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Sezione ginnastica artistica

VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10/01/2009

Il giorno 10/01/2009 viene convocata una assemblea ordinaria dell'ASD GEAS sezione ginnastica artistica nella sede di Sesto San Giovanni (Mi) viale Marelli n. 79 alle ore 19.00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
- VARIE ED EVENTUALI

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

- Crippa Cinzia
- Lupi Rossana
- Pirola Nora

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, sig.ra LUPI ROSSANA che, constatata la regolare convocazione, dichiara validamente costituita la presente assemblea e chiama a fungere da segretario la sig.ra Crippa Cinzia. Si dà inizio alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

- **ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità elegge per i prossimi 3 (tre) anni i seguenti Soci:

Presidente	sig.ra CRIPPA CINZIA
Consigliere	sig. BERARDI LUCA
Consigliere	sig.ra GASPERI MARIA GRAZIA
Consigliere	sig.ra LUPI ROSSANA

La sig.ra PIROLA NORA, per problemi personali si dimette da Consigliere e viene ringraziata per la sua preziosa collaborazione.

- **VARIE ED EVENTUALI**

Non ci sono argomenti da discutere.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la riunione termina alle ore 21.00.


Il Segretario

CRIPPA CINZIA

Il Presidente

LUPI ROSSANA

105



STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
GEAS – SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA

ARTICOLO 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GEAS – SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA"

ARTICOLO 2 – Sede

La sede dell'Associazione è in Sesto San Giovanni (Mi) viale Marelli n. 79.

L'Associazione può costituire sedi secondarie ed avvalersi di sedi operative sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

ARTICOLO 4 - Scopo

1 - L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

2 -Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della ginnastica artistica, ritmica, generale, aerobica, danza sia maschile che femminile, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati, mediante la gestione di ogni forma agonistica, amatoriale e ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della ginnastica. A tale scopo l'Associazione potrà organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione della ginnastica.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- o svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva della ginnastica, mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli.
- o svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici ed allenatori nella medesima ginnastica.
- o svolgere iniziative culturali. Ludiche e ricreative, finalizzate a coniugare la pratica della ginnastica con attività legate al benessere psico-fisico, allo studio dell'ambiente, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati e che includa la ginnastica come elemento strutturale su cui si fonda l'iniziativa
- o organizzare gite, viaggi, soggiorni o stage.
- o pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo.
- o stabilire accordi con emittenti radiotelevisive.
- o realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione.
- o ricercare ed ottenere sponsorizzazioni.
- o accedere al credito sportivo al fine di realizzazione di impianti sportivi.
- o contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti e mutui, anche mediante convenzioni, offrendo idonee garanzie.
- o favorire, promuovere e realizzare per conto proprio o di terzi, la costruzione di impianti sportivi ed effettuare la gestione.
- o svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.

3 -Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli Associati.

4 - L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della FGI Federazione Ginnastica d'Italia e qualsiasi altro Ente di Promozione Sportiva al quale deciderà di aderire, e si impegna ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dei predetti Comitati, Federazioni o Enti, dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri Associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

P. Rossi Nota

Lupri Rossone

5 - L'Associazione aderisce volontariamente al gruppo di Associazioni facenti capo alla Polisportiva G.E.A.S. alla quale è riservato il coordinamento organizzativo e della quale partecipa in qualità di Associato Ordinario. L'Associazione accetta incondizionatamente tale coordinamento onde contribuire al raggiungimento delle finalità perseguite dalla Polisportiva medesima. A tal fine assicura la propria presenza in seno all'Assemblea degli Associati della Polisportiva mediante un proprio delegato, con specifico mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione per agire in nome e per conto dell'Associazione medesima, per testimoniare la propria fattiva partecipazione alla vita della Polisportiva.

6 - L'Associazione accetta che il proprio Statuto e sue successive modifiche siano preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo della Polisportiva G.E.A.S., per consentire la verifica del contenuto e delle finalità in conformità ai fini e alla struttura organizzativa della stessa Polisportiva.

7 - L'Associazione accetta di far precedere nella propria denominazione sociale la denominazione G.E.A.S. per concessione della Polisportiva G.E.A.S., impegnandosi ad eliminare tale indicazione solo a seguito della cessazione del rapporto di appartenenza al gruppo di Associazioni aderenti alla predetta Polisportiva.

8 - L'Associazione potrà accettare attività di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, società sportive nazionali ed estere per lo scambio di esperienze e la promozione di iniziative comuni, anche mediante specifici accordi di reciproca partecipazione alle attività sociali.

ARTICOLO 5 - Associati

1 - L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati tutti coloro che condividono gli scopi e si impegnano ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione stessa.

2 - Agli Associati spettano i diritti e i doveri indicati nel presente Statuto.

3 - Più specificatamente si distinguono tra:

a) ASSOCIATI FONDATORI - sono considerati tali soggetti firmatari dell'Atto Costitutivo, verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Fondatori e versano la quota associativa annuale. Possono essere esentati dal versamento della quota associativa su delibera del Consiglio Direttivo. Hanno tutti i diritti ed i doveri degli Associati Ordinari ed hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

b) ASSOCIATI ORDINARI - sono considerati tali i soggetti che volontariamente decidono di aderire all'Associazione e che versano la quota associativa annuale. Possono essere esentati dal versamento della quota associativa su delibera del Consiglio Direttivo. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Ordinari, partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

c) ASSOCIATI ATLETI - sono considerati tali tutti gli atleti che verranno tesserati dall'Associazione presso la competente Federazione e che versano la quota associativa annuale. Possono essere esentati dal versamento della quota associativa su delibera del Consiglio Direttivo. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Atleti, partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

d) ASSOCIATI ONORARI - sono considerati tali i soggetti che si sono contraddistinti per propri meriti nel mondo dello sport o del sociale. Sono esentati dal versamento della quota associativa. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati Onorari previa specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo e loro formale accettazione. Partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

e) ASSOCIATI SOSTENITORI - sono considerati tali i soggetti persone fisiche che versano la quota associativa annua, anche senza partecipare all'attività sportiva dell'Associazione. Verranno iscritti nel Libro Soci sotto la voce Associati sostenitori. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 6 - Requisiti per l'ammissione

1 - Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Associato Ordinario e Atleta è necessario:

a) fare domanda al Consiglio Direttivo.

b) versare, ove previsto, l'importo della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti, ammette il nuovo Associato. L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di associazione, non pregiudica il diritto del richiedente da esercitarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea degli Associati che delibera, con le ordinarie maggioranze, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo in maniera inappellabile.

2 - Nel caso di minorenni, la domanda di adesione deve essere presentata da chi ne esercita la patria potestà.

3 - L'adesione ha durata annuale, con decorrenza dal 1° giorno successivo al momento in cui è avvenuta l'ammissione.

4 - Le quote di partecipazione non sono rivalutabili, né trasmissibili, salvo mortis causa.

5 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 8 - Cessazione del rapporto associativo

1 - Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

P. P. Nota

Luigi Rossano

- a) per mancato rinnovo dell'adesione.
- b) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo, trascorsi tre mesi dalla data nella quale il pagamento doveva essere effettuato, qualora l'Associato non abbia ottemperato all'invito di pagamento rivoltagli per iscritto dallo stesso Consiglio Direttivo. Gli Associati dimissionari per morosità e riammessi sono tenuti a versare tutte le quote annuali arretrate.
- c) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che:
- commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'Associazione.
 - con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione stessa o arrechi danno materiale o morale all'Associazione stessa o fomenti, in seno ad essa, dissidi o disordini.
 - non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
 - si rifiuti, dopo specifico invito, di dare il proprio apporto all'attività dell'Associazione.
 - non osservi senza giustificato motivo gli impegni assunti a qualsiasi titolo nei confronti dell'Associazione.
- 2 - L'associato radiato non può più essere riproposto.
- 3 - Nei casi di decadenza per morosità o radiazione, l'Associato escluso può proporre entro 30 (trenta) giorni le proprie controdeduzioni all'Assemblea degli Associati che potrà accogliere o respingerle in maniera inappellabile.
- 4 - E' ammesso il recesso dell'Associato in regola con il pagamento della quota associativa in caso di giustificato motivo.

ARTICOLO 9 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati
- Il Presidente dell'Associazione
- Il Consiglio Direttivo

L'Assemblea degli Associati ove lo riterrà opportuno potrà nominare il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei Proviviri.

Il Consiglio Direttivo ove lo riterrà opportuno potrà nominare un Segretario Generale.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - Assemblea

1 - L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati, a ciascuno dei quali compete un solo voto. Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe per persona.

2 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua associativa, ove prevista.

3 - All'Assemblea degli Associati compete quanto segue:

- approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo.
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l'azione di responsabilità contro i medesimi.
- deliberare in ordine alle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.
- deliberare su ogni altro affare di ordinaria straordinaria amministrazione che venga proposta dal Consiglio Direttivo o sulle proposte formulate congiuntamente dal almeno un decimo degli Associati.

4 - L'Assemblea degli Associati convocata dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta scritta presentata da almeno un decimo degli Associati, con avviso contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5 - E' validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

6 - L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria e straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini dianzi indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura di ogni anno sociale per l'approvazione del rendiconto, ovvero nei 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea procede alle votazioni con scrutinio segreto per le delibere attinenti ad argomenti che riguardino gli Associati.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera motivata.

Essa delibera in sede straordinaria sui seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto per le quali occorrono la presenza di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli Associati.

Pirella Göttsche

dupa' Rossano

7 - Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario o di chi ne fa le veci.

- Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti e ogni Associato può prenderne visione.

ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati aventi diritto. E' in carica dal momento dell'elezione e dura tre anni, decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Esso è composto dal 3 (tre) a 5 (cinque) membri anche non Associati.

2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera, nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare attestazione di trasmissione, recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente, la riunione è valida anche se non state rispettate le formalità di convocazione.

3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i 3 / 5 (tre quinti) dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare, è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti, il voto del Presidente prevale in caso di parità.

4 - Ove un Consigliere rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica.

ARTICOLO 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- o cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati.
- o Redige i regolamenti di attuazione dello Statuto dell'Associazione.
- o Determina le quote di iscrizione dei nuovi Associati
- o Delibera sull'ammissione dei nuovi Associati
- o Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed, eventualmente, un Segretario Generale
- o Formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione
- o Convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o quanto venga richiesto dagli Associati secondo quanto riportato nel precedente art. 10
- o Ratifica entro 3 (tre) mesi le decisioni prese, in caso di urgenza ed estrema necessità dal Presidente
- o Dà esecuzione ai regolamenti ed alle disposizioni di coordinamento adottate dalla Polisportiva G.E.A.S.
- o Assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta dei tecnici
- o Determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento
- o Adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati che si dovessero rendere necessari
- o Delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni. Circoli. Aziende, Enti
- o Distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali
- o Redige il bilancio consuntivo annuale, corredato da un inventario analitico delle immobilizzazioni di proprietà da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione
- o Predispose il bilancio preventivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati
- o Provvede alla trasmissione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo alla Polisportiva entro il 15 del mese successivo all'approvazione dei rispettivi documenti contabili
- o Cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione
- o Provvede al tesseramento degli atleti alla Federazione Nazionale o ad Enti di Promozione Sportiva entro i termini fissati annualmente dalla Federazione stessa
- o Stipula gli atti ed i contratti di qualsiasi natura attinenti all'attività della Associazione
- o Conferisce procure, sia generali che speciali, eccetto quanto attiene alle prerogative espressamente attribuite al Presidente
- o Compie ogni altro atto che rientri nell'oggetto associativo esclusi quelli espressamente attribuiti all'Assemblea degli Associati

2 - Il Consiglio Direttivo potrà assumere, nei casi di assoluta necessità e urgenza, oneri finanziari di carattere straordinario volti al raggiungimento dello scopo sociale. Le relative delibere dovranno essere sottoposte entro 3 (tre) mesi alla ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati.

3 - Il funzionamento amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e che potrà essere modificato dallo stesso Consiglio Direttivo, previa approvazione a maggioranza dei 4 / 5 (quattro quinti) dei Consiglieri stessi e sottoposto a ratifica dell'Assemblea degli Associati riuniti in seduta ordinaria. Il regolamento stabilirà, tra l'altro, le competenze e le funzioni dei singoli dirigenti, i compiti dei Comitati Tecnici qualora istituiti, il trattamento economico degli eventuali collaboratori.

Pirella Göttsche

Luigi Rossano

4 - Con analoghe maggioranze di cui all'articolo 11/3, potranno essere attribuiti al Presidente rappresentanza e firma dell'Associazione all'Assemblea della Polisportiva G.E.A.S. o di altri E partecipanti dall'Associazione.

5 - Qualsiasi eletto alle cariche direttive che non esegua fattivamente il proprio incarico o di contrasto con le deliberazioni del Consiglio Direttivo o con i fini dell'Associazione o che agisca per conto del Consiglio senza averne mandato, potrà essere destituito con delibera di almer quarti) dei Consiglieri, escluso nella votazione il Consigliere interessato.

ARTICOLO 13 - Il Presidente

1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente:

- a) La rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed all'Autorità Giudiziaria
- b) L'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo
- c) La convocazione dell'Assemblea degli Associati e la convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni
- d) Firma tutti gli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro
- e) La sovrintendenza al funzionamento della segreteria dell'Associazione
- f) Il controllo del libro soci

2 - Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciando la relativa quietanza, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, attive e passive, riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

3 - Per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

4 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato

ARTICOLO 14 - Collegio dei Revisori

1 - Se nominato dall'Assemblea, il Collegio dei Revisori, effettua il controllo della gestione dell'Associazione. Esso è costituito da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati. Essi durano in carica 3 (tre) anni e non devono aver rivestito la carica di Consiglieri Direttivi nel triennio precedente la loro nomina,

2 - I Revisori scaduti restano comunque nell'Ufficio fino a che non subentrino in carica i loro successori e dovranno intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3 - I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, controllare gli atti amministrativi, vigilare sulla corretta osservanza delle leggi. Dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni. Redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

4 - Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, di norma, almeno con cadenza trimestrale.

5 - Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

6 - Ai Revisori, se Associati, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato purchè documentabili. I Revisori, se soggetti esterni, devono essere iscritti nell'Albo Nazionale dei Revisori Contabili.

A questi possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 N. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito in legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni per il Presidente del Collegio Sindacale della società per azioni.

ARTICOLO 15 - Il Collegio dei Proviviri

1 - Il Collegio dei Proviviri ove nominato, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Essi dureranno in carica 3 (tre) esercizi, non hanno diritto a compenso e possono essere rieletti.

2 - Al Collegio dei Proviviri è affidato il mandato di dirimere ogni controversia di interpretazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento.

3 - Il Collegio dei Proviviri, deve risolvere tutte le controversie che dovessero insorgere fra Associati nonché fra Associati ed Associazione e decide quale organo conciliatore, senza alcuna formalità di procedura ed invia definitiva.

4 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli Associati ovvero tra questi e l'Associazione, è fatto obbligo per le parti in causa di devolvere la risoluzione al Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 16 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, ove nominato dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

E' affidatario della Tesoreria che può gestire direttamente o indirettamente mediante delega ad un collaboratore scelto dal Consiglio Direttivo.

Come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili.



Pinella Nona
Luigi Forzani

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 – Gratuità delle prestazioni

In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono senza compenso, ma è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione di giustificativi fiscalmente validi.

ARTICOLO 18 – Collaborazioni

L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, anche quella di persone che saltuariamente vogliono mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo.

Nel caso la complessità, l'entità nonché la specifica dell'attività richieda particolari competenze, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionale od occasionale, corrispondendo compensi commisurati ai valori di mercato.

ARTICOLO 19 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

- a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso
- b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 (un) anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva o da Enti di Promozione Sportiva
- c) coloro che non siano maggiorenni
- d) coloro che ricoprano medesime cariche sociali in altre società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito definito dalla normativa vigente

ARTICOLO 20 – Esercizio sociale

1 – L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno

2 – Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

3 – E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 21 – Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati ovvero tra gli Associati e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta, previo esperimento di un tentativo di conciliazione affidato al Collegio dei Probiviri ove istituito, da un collegio arbitrale composto di 3 (tre) arbitri, di cui 2 (due) scelti dalle parti interessate entro 30 (trenta) giorni dalla comune decisione di ricorrere al collegio arbitrale, ed un terzo, che assume la Presidenza, indicato dai primi due: in mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questi viene designato dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione o dal Presidente dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, ovvero una delle parti non nomini il proprio arbitro nel termine previsto, la nomina dell'arbitro e del presidente sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede l'Associazione, La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio. Il collegio dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Il collegio deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che, le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale, vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del collegio arbitrale. La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata con delibera degli Associati con la maggioranza di almeno i 2 / 3 (due terzi).

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera degli Associati a maggioranza di voti.

ARTICOLO 22 – Vincolo di giustizia

L'Associazione dal momento dell'affiliazione, e gli Associati dal momento del tesseramento alla Federazione Nazionale o all'Ente di Promozione Sportiva, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della stessa Federazione.

ARTICOLO 23 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali
- b) dai versamenti volontari degli associati
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative o necessità finanziarie che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o da enti in genere

P. Rossi Nona.

Dupont Rossano

- e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

ARTICOLO 24 – Libri dell'Associazione

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

- il libro dei verbali delle Assemblee
- il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
- il libro Soci
- ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici, fiscali e giuslavoristici

ARTICOLO 25 – Privacy

L'Associazione garantisce a tutti gli Associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia, ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

ARTICOLO 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dell'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione Nazionale di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sulla diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 27 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto della Federazione Nazionale ed in difetto di esso alle norme del codice in materia di Associazione.

Rosella Nona

Luigi Rosone